

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 68

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

Norme per la proponibilità dei giudizi e per le garanzie d'indipendenza
della Corte costituzionale

Seduta del 28 gennaio 1948

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'articolo 137 della Costituzione prevede che: « una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte ».

Non occorre rilevare l'urgenza e la necessità che la legge costituzionale così prevista sia emanata dall'Assemblea Costituente, a ciò autorizzata anche dal numero XVII delle disposizioni transitorie finali. È chiaro che, se l'emanazione della legge costituzionale fosse rimandata alle due future Camere legislative, occorrerebbe almeno un anno di tempo prima che la Corte costituzionale potesse entrare in funzione.

Le norme da inserirsi nella legge costituzionale prevista dall'articolo 137 devono essere sobrie e di stile costituzionale; quasi articoli addiettivi da inserirsi nella stessa Costituzione.

Un primo articolo contempla, secondo la dizione dell'articolo 137, le condizioni, le forme ed i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, adottando la formulazione che fu approvata dalla Costituzione.

Vi è una categoria di ricorsi, che dà luogo al giudizio di costituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge; ossia i ricorsi

da parte di un soggetto di diritto — persona fisica o ente — per lesione diretta ed attuale di un suo diritto o interesse legittimo. Questa prima categoria di ricorsi presuppone che la questione di legittimità costituzionale sia rilevata di ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non sia ritenuta dal giudice ordinario o amministrativo, davanti al quale si svolge il giudizio, manifestamente infondata. La questione è in tali casi rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.

L'articolo 137 della Costituzione pone, tra i compiti della legge costituzionale, i termini per i ricorsi di incostituzionalità. Potrebbe apparire opportuno che per non potrarre troppo a lungo l'incertezza sulla validità della legge, si apponesse un termine ad ogni e qualunque ricorso di costituzionalità. Ma tenuta presente la natura del ricorso incidentale, non sarebbe ammissibile sottomettere a limiti di tempo l'esercizio del diritto di opporre l'invalidità e cioè l'insussistenza di una legge che lede completamente i propri diritti ed interessi legittimi.

Una seconda parte (articolo 2) del disegno di legge contiene le garanzie di indipendenza dei membri della Corte costituzionale.

1°) È anzitutto da stabilire che la Corte stessa sia la sola competente a verificare la validità dei titoli dei suoi membri.

2°) È poi da provvedere alla inamovibilità dei membri della Corte, stabilendo che non possano essere rimossi né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte.

3°) Appare altresì giusto e necessario accordare ai membri della Corte costituzionale, per quanto riguarda i giudizi penali, le immunità stabilite nel secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione per i membri del Parlamento. Tali immunità, che l'Assemblea Costituente non ha accettato per tutti i giudici ordinari di qualunque ramo, trovano una particolare giustificazione per i compiti affidati alla Corte di fronte alla Magistratura ed ai più alti organi dello Stato.

4°) Per assicurare più pienamente la sua indipendenza, viene assegnata alla Corte costituzionale una dotazione propria con stanziamento speciale nel bilancio del Tesoro, così che possa provvedere in forma autonoma alla relativa gestione. Una simile proposta non è nuova; è stata avanzata anche per la Corte dei conti; e merita attuazione per un organo come la Corte costituzionale che, dovendo giudicare della validità delle leggi, ha una funzione ed un rilievo tale che giustifica un sistema di gestione, con fondi propri, quale hanno le due Camere, senza assoggettamento a controlli contabili ordinari. Gli assegni e le indennità dei giudici della Corte sono fissati con legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.

ART. 2.

La Corte costituzionale è la sola competente a giudicare della validità dei titoli dei membri della Corte stessa.

I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni.

Finché durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunità accordata nel secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione ai membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha una dotazione propria con stanziamento speciale nel bilancio del Tesoro e provvede in forma autonoma alla relativa gestione. Il trattamento dei membri della Corte è stabilito per legge.

ART. 3.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.